

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 03486/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3486 del 2026, proposto da

Pederzoli Benedetta, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maltoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Salute, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi Bergamo, Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi Camerino, Universita' degli Studi Catania, Universita' degli Studi del Sannio Benevento, Universita' degli Studi della Basilicata Potenza, Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Universita' degli Studi della Toscana, Universita' degli Studi dell'Insubria Varese, Universita' degli Studi di Napoli L'Orientale, Universita' degli Studi di Salerno Fisciano, Universita' degli Studi Ferrara, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi Foggia, Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Macerata, Universita' degli

Studi Magna Graecia Catanzaro, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Milano, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi Molise, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Padova, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Parma, Università degli Studi Pavia, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Pisa, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Siena, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Trento, Università degli Studi Trieste, Università degli Studi Udine, Università Ca' Foscari Venezia, Università degli Studi Verona, Università del Piemonte Orientale, Università del Salento Lecce, Università della Calabria, Università Politecnica delle Marche Ancona, in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Messina Santi Ettore Pio, Marabini Letizia, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,***

- della graduatoria nazionale di merito, pubblicata in data 08.01.2026 sul portale University, relativa all'accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Veterinaria;
- della graduatoria nazionale di merito, pubblicata in data 28.01.2025 sul portale University, relativa all'accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Veterinaria;
- degli esiti delle prove sostenute al termine del semestre filtro nei due appelli nazionali svolti nelle date del 20.11.2025 e del 10.12.2025;

- dell'art. 7, comma 1, D.M. n. 418 del 30.05.2025, nella parte in cui non prevedono che il meccanismo di arrotondamento del voto si applichi ai voti inferiori a 18/30;
- dell'Allegato 2 al D.M. n. 418 del 30.05.2025, nella parte in cui prevede l'applicazione di etichette adesive corrispondenti su scheda anagrafica e su modulo delle risposte;
- delle "Linee Guida per gli esami del semestre aperto", pubblicate in data 16.10.2025, nella parte in cui non prevedono che il meccanismo di arrotondamento del voto si applichi ai voti inferiori a 18/30, nonché nella parte in cui prevedono l'applicazione di talloncini contenenti il medesimo codice alfanumerico sulla scheda anagrafica e sul compito svolto;
- degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1115/2025;
- degli Allegati al D.M. n. 1115/2025;
- per quanto occorrer possa, del D.M. n. 600 del 07.08.2025, recante la determinazione dei posti disponibili per l'a.a. 2025/2026;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

*Nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.*

all'adozione del provvedimento di ammissione, anche in soprannumero, della ricorrente al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo indicato dalla odierna ricorrente come prima scelta, o in subordine, presso gli altri Atenei indicati dalla medesima ricorrente, quali preferiti rispetto a quello a cui è stata concretamente assegnata in ragione del punteggio illegittimamente attribuitole.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Bari e di Università degli Studi Bergamo e di Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum e di Università degli Studi Brescia e di Università degli Studi Cagliari e di Università degli Studi Camerino e di Università degli Studi Catania e di

Universita' degli Studi del Sannio Benevento e di Universita' degli Studi della Basilicata Potenza e di Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli e di Universita' degli Studi della Tuscia e di Universita' degli Studi dell'Insubria Varese e di Universita' degli Studi di Napoli L'Orientale e di Universita' degli Studi di Salerno Fisciano e di Universita' degli Studi Ferrara e di Universita' degli Studi Firenze e di Universita' degli Studi Foggia e di Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti e di Universita' degli Studi Genova e di Universita' degli Studi L'Aquila e di Universita' degli Studi Macerata e di Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro e di Universita' degli Studi Messina e di Universita' degli Studi Milano e di Universita' degli Studi Milano Bicocca e di Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Universita' degli Studi Molise e di Universita' degli Studi Napoli Federico II e di Universita' degli Studi Padova e di Universita' degli Studi Palermo e di Universita' degli Studi Parma e di Universita' degli Studi Pavia e di Universita' degli Studi Perugia e di Universita' degli Studi Pisa e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Universita' degli Studi Roma Tor Vergata e di Universita' degli Studi Roma Tre e di Universita' degli Studi Sassari e di Universita' degli Studi Siena e di Universita' degli Studi Torino e di Universita' degli Studi Trento e di Universita' degli Studi Trieste e di Universita' degli Studi Udine e di Universita' Ca' Foscari Venezia e di Universita' degli Studi Verona e di Universita' del Piemonte Orientale e di Universita' del Salento Lecce e di Universita' della Calabria e di Universita' Politecnica delle Marche Ancona e di Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa Benedetta

Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistano i presupposti *ex art. 55 c.p.a.* per la concessione dell'invocata misura cautelare;

Ritenuto, in particolare, che, alla sommaria delibazione propria della presente fase cautelare e ferme restando le più compiute valutazioni che potranno essere operate in sede di merito, le censure formulate nel ricorso non si prestino a prognosi favorevole, per le seguenti ragioni:

- con il D.M. n. 1115/2025 l'Amministrazione ha apportato talune modifiche alle regole che originariamente presiedevano alla formazione della graduatoria per i corsi di laurea di cui è causa. Tali modifiche sono consistite, nella sostanza, nel riconoscimento della possibilità, per chi non aveva ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie ma ne avesse conseguita almeno una, di entrare in graduatoria, anche "ripescando" – ai fini del punteggio – voti rifiutati al primo appello, sia pure con una penalizzazione variamente determinata in funzione del numero di sufficienze riportate e di quello dei voti ripescati;

- il predetto meccanismo, per quanto macchinoso, riposa sull'esigenza di bilanciare, in uno con l'avvertita necessità di saturare per quanto possibile i posti disponibili, quella di tutelare l'affidamento dei candidati rispetto delle regole della competizione. Il sistema delineato dal Ministero, infatti, garantisce che i candidati che hanno conseguito le tre sufficienze secondo le regole originariamente poste sono sempre e invariabilmente preferiti, nella collocazione in graduatoria, rispetto a tutti gli altri candidati. Questi ultimi, a loro volta, sono graduati secondo un ordinamento per fasce, la collocazione nelle quali discende dal numero delle sufficienze conseguite e da quello dei voti recuperati, in modo tale che al maggior grado di corrispondenza della situazione del candidato al *benchmark* costituito dalle originarie condizioni di accesso si ricollegli un posizionamento migliore in graduatoria. Un siffatto bilanciamento era senz'altro necessario, in quanto ogni diverso meccanismo che avesse del tutto negletto le originarie condizioni di

superamento dell'esame si sarebbe irrimediabilmente posto in violazione dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, oltre a concretare, attesa la natura postuma delle modifiche, un potenziale *vulnus* della *par condicio* e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione;

- rispetto all'operatività di tale meccanismo tutti i concorrenti si sono trovati nella medesima situazione, in quanto erano in possesso delle stesse e identiche informazioni quando hanno sostenuto gli esami. La parità di trattamento è altresì assicurata nel sistema delineato dal d.m. n. 1115/2025, in quanto il fattore concorrenziale, come già sopra chiarito, è ivi operante, da un lato, con la predisposizione di coorti distinte che ordinano i diversi insiemi di candidati in ragione della maggiore o minore prossimità del risultato conseguito a quello minimo atteso secondo le regole originariamente poste dal d.m. n. 418/2025 (voto almeno sufficiente in tutte e tre le materie, senza voti recuperati) e, dall'altro lato, assicurando la concorrenza interna alle singole coorti tra candidati che si trovano nella medesima situazione. In tal modo viene sia tutelato l'affidamento nel rispetto delle regole originarie (in quanto nessun candidato, che abbia conseguito le valutazioni positive richieste da tali regole può essere sopravanzato da candidati che, in base alle medesime, non avrebbero superato la selezione), mentre coloro che vengono ammessi in deroga a tali regole concorrono, tra loro, soltanto a parità di condizioni, che sono via via declinate in funzione della misura di detta deroga;

- la limitazione della possibilità di recuperare i voti rifiutati al solo caso di esito negativo del secondo appello è coerente con la natura delle prove sostenute dai candidati, che non costituiscono soltanto una forma di selezione all'ingresso, ma a tutti gli effetti esami di profitto valevoli per la carriera universitaria, con la conseguenza che l'esito (in qualunque modo) positivo del secondo appello cancella, con l'accettazione del voto, la diversa valutazione che il candidato abbia ottenuto nel primo appello e che non abbia accettato. Ciò, d'altra parte, è conforme a quanto previsto dal legislatore, il quale ha rimesso alle determinazioni ministeriali la

disciplina della rinuncia, *“prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6”*, alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti (cfr. art. 4, co. 5, d.lgs. n. 71/2025), con la conseguenza che la possibilità di rinunciare a voti utilizzati per l'ingresso in graduatoria è esclusa già dalla legge;

- è senz'altro possibile ritenere che il meccanismo delineato non fosse l'unico possibile attraverso cui il Ministero avrebbe potuto conseguire la copertura del contingente, ma è altresì da ritenere che le scelte adottate operino un bilanciamento non manifestamente irragionevole di tutti gli interessi in gioco;

- quanto alla doglianza circa la mancata assegnazione della ricorrente a sedi da ella indicate come preferite rispetto a quella di definitiva assegnazione (Tor Vergata – Roma), anche a seguito dello scorrimento cristallizzatosi nella graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026, e connessa con la denunciata illegittimità, sotto plurimi aspetti, del regime delle decadenze in caso di mancata immatricolazione, va rilevato che le scelte ministeriali, con le quali si è in sostanza inteso porre fine alla prassi degli scorrimenti attuata in anni passati, che spesso si protraevano per mesi e anche oltre l'anno, trovano precisi referenti normativi. Infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 71/2025, *“In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati”*. E', pertanto, direttamente la norma primaria a prevedere che il candidato va immatricolato presso la sede, se disponibile, tra quelle optate, mentre solo nel caso in cui almeno una delle suddette sedi non sia disponibile è prevista la possibilità di immatricolazione presso altre sedi. E', quindi, del tutto coerente con quanto previsto dalla legge l'obbligo di immatricolazione, a pena di decadenza, presso la prima sede utile optata, come pure la possibilità, riconosciuta ai soli candidati le cui sedi prescelte non sono disponibili, di concorrere per i posti residui presso altre sedi. La suddetta disciplina, che intende conferire, nei limitati tempi necessari ai fini di un'adeguata organizzazione della didattica, un assetto definitivo alle immatricolazioni, è d'altra

parte coerente con la mutata struttura dell'accesso selettivo, che tiene conto della circostanza che gli studenti hanno già iniziato il percorso formativo (diversamente da quanto accadeva in passato), con le riflesse esigenze di continuità, che sarebbero altrimenti frustrate dalla possibilità per i candidati di rimanere, come accadeva negli anni passati, nello stato di prenotazione delle sedi;

- deve, altresì, rilevarsi che la scelta di non accettare le votazioni conseguite al primo appello rientra nella sfera di autodeterminazione del candidato e comporta l'assunzione del rischio connesso alla possibilità di una collocazione meno favorevole;

- la sopravvenuta disciplina ministeriale ha, peraltro, operato un non irragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi in gioco, non ha travolto integralmente le originarie regole della procedura introducendone altre, ma, con le nuove disposizioni, ne ha in sostanza integrato i risultati, in termini compatibili con le esigenze della *par condicio* concorsuale e del legittimo affidamento, consentendo a una platea più ampia di studenti, tra cui la ricorrente, di essere inserita in graduatoria, nel rispetto delle limitate indicazioni del legislatore;

- ugualmente è a dirsi per le censure relative ai quesiti richiamati in ricorso, non avendo parte ricorrente indicato il contenuto delle risposte date e, dunque, nemmeno fornito un valido principio di prova in merito all'esistenza di un suo reale interesse all'accoglimento delle stesse. A ciò si aggiunga come le doglienze di parte ricorrente si riferiscano ad errori di cui l'amministrazione ha evidenziato di aver già tenuto conto in sede di valutazione delle relative prove;

- con riguardo alla censura relativa alla violazione dell'anonimato, va rilevato che, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria, non ogni e qualsiasi irregolarità, bensì solo "*una violazione non irrilevante*" delle regole sull'anonimato ha effetto viziante degli atti della procedura (cfr. sentenza n. 27/2013). Parte ricorrente fonda principalmente le proprie doglianze sul fatto che le etichette contenenti codici numerici sarebbero state consegnate ai candidati dai commissari, i quali poi



sarebbero anche passati a ritirare i compiti contrassegnati con le medesime etichette. La censura, tuttavia, presuppone che i commissari abbiano una qualche possibilità di alterare i risultati, mentre dalla disciplina ministeriale risulta che il materiale viene chiuso negli appositi contenitori alla presenza dei quattro studenti appositamente sorteggiati e successivamente le prove, prima di essere valutate dalla commissione, sono soggette alla rilevazione informatica delle risposte da parte del CINECA, che ha previamente ricevuto i plichi chiusi e sigillati, sicché non si comprende in quale fase del suddetto procedimento possa avvenire tale alterazione; -infondata è l'ulteriore censura con la quale si pretende l'arrotondamento del voto riportato all'esame di Biologia, I appello, da 17,8 a 18, in quanto tale possibilità è esclusa dalla legge di gara. Né si può addurre alcuna disparità di trattamento tra voti inferiori o superiori a 18, in quanto l'arrotondamento contemplato dall'art. 6, co. 3, del d.m. n. 418/2025 opera esclusivamente ai fini della valutazione della carriera dello studente e non riguarda né il superamento dell'esame, né la formazione della graduatoria. D'altra parte, la soluzione prospettata nel ricorso renderebbe impossibile la graduazione di tutti i voti che dovrebbero (in tesi) essere arrotondati alla medesima unità, con conseguenze palesemente irragionevoli ai fini della formazione della graduatoria;

Ritenuto, in ragione di tutto quanto sopra, che l'istanza cautelare debba essere rigettata;

Ritenuto opportuno, a fini di accelerazione del giudizio, ordinare a parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale avversata, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”* non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto di procedere alla notifica per le vie ordinarie che, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi, risulterebbe, quindi, essere *“sommamente difficile”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami del ricorso e degli eventuali successivi motivi aggiunti debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3 – il testo integrale del ricorso;
- 4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa ai corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/26, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi;
- 5 – l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "*atti di notifica*";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite della debbano essere poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta l'istanza cautelare e ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase in favore del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, quantificate in euro 400,00 (cinquecento/00) per parte, per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Benedetta Bazuro**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**